

COMUNE DI CECINA

PROVINCIA DI LIVORNO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 32 del 30/05/2023.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023 APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di Maggio alle ore 17:30Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
GIANNINI SABRINA	P		FERRINI MATTEO	P	
BENETTI GIAN LUCA	P		PAZZAGLIA FEDERICO	P	
BENEDETTI ELENA	P		GASPERINI LORENZO		A
NICCOLINI MAURO	P		QUIRICONI ANDREA	P	
CRECCHIA AURORA	P		FRANCHI CHIARA		A
BENSI BEATRICE	P		TENERINI CHIARA		A
INCAGLI MARCO	P		GUGLIELMINO MARIA		A
SALVINI GIOVANNI	P		LIPPI SAMUELE	P	
BELLANI FLAVIA	P				

Presenti: 13 - Assenti: 4

Sono nominati scrutatori:

IL SEGRETARIO COMUNALE, Antonio Salanitri, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTESabrina Giannini, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. Si dà atto che i consiglieri A. Crecchia, M. Incagli, e S. Lippi partecipano alla seduta in modalità videoconferenza.

Sono allegati e ne fanno parte integrante i seguenti files: parere contabile DGT.pdf.p7m;parere tecnico DGT.pdf.p7m;Verb. n. 16 del 23-05-2023 TARI 2023.pdf.p7m.p7m;Allegato B - ATTO VALIDAZIONE PEF22 25 Cecina.pdf;Allegato A Tariffe TARI 2023-100000.pdf

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR2";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cecina è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 rappresentato dall'Autorità di ambito "ATO Toscana Costa";

Dato atto che la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Costa" ha provveduto, con la determinazione del Direttore Generale n. 111 del 22 giugno 2022 (allegato B parte integrante della presente deliberazione) a validare il Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il territorio del Comune di Cecina il quale espone un costo complessivo per il 2023 di € 7.170.466,00 (di cui € 3.147.837,00 per costi fissi ed € 4.022.629,00 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art.

19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Livorno del 5% sull'importo di cui sopra;

Verificato che nello stesso documento si dà atto che, ai fini della tariffazione, dal totale dei costi del PEF per l'annualità 2023 pari a € 7.170.466,00 devono essere detratte le entrate di cui all'art. 1 comma 4 della determinazione n. 02/DRIF/2020 ovvero nel caso di specie il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33Bis del D.L. n. 248/2007 nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per un totale di € 99.988,00;

Considerato che il Gestore, RetiAmbiente S.p.A., previa analisi di fattibilità eseguita dalla propria Società Operativa Locale Rea - la quale ha ritenuto che la rinuncia di 100.000,00 euro non pregiudichi il proprio equilibrio economico finanziario e la capogruppo ne prende atto − ritiene di formalizzare per l'annualità 2023 una rinuncia di € 100.000,00 sulle componenti di costo ammissibili di parte variabile, ai sensi del comma 4.6 della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif;

Dato atto che, a beneficio degli utenti, nella determinazione delle tariffe TARI 2023 si terrà conto della suddetta rinuncia;

Dato atto che le tariffe tengono conto delle risultanze dei fabbisogni standard ex comma 653 della L. n. 147/2013;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna;

Rilevato che il Regolamento Comunale TARI, prevede, in conformità a quanto disposto dalla legge, che per la determinazione della tariffa si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

Ritenuto di approvare i coefficienti di produzione Ka, Kc, Kb e Kd, così come indicati nell'allegato A della presente deliberazione (allegato parte integrante della presente deliberazione) dando atto che gli stessi rispettano i valori di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

Considerata altresì la necessità di effettuare la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le due macrocategorie di utenze, secondo criteri razionali ed assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche, così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto dunque, per quanto concerne la suddivisione dei costi, di ricorrere ad una determinazione "per differenza" fondata sulla conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti e sulla produzione dei rifiuti riferita all'insieme delle utenze non domestiche, quest'ultima ottenuta moltiplicando gli indici di produzione di rifiuti Kd per le superfici imponibili ai fini TARI delle varie categorie;

Dato atto che per effetto del metodo di imputazione dei costi di cui sopra, ed assicurata comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche (art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999), il carico tariffario afferente il tributo, è pari al 37,70% per le utenze non domestiche e pari al 62,30% per le utenze domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.L.gs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Richiamato il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"

Considerato che si confermano per le utenze domestiche, così come stabilito dall'art. 20 comma 1 del vigente regolamento comunale TARI, le riduzioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico-sociale le cui casistiche, i parametri e le modalità per l'ottenimento delle stesse, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in accordo con le parti sociali ovvero sono uniformate ai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione Energia, reti ed Ambiente (ARERA) sulla base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex articolo 57 bis L. n. 157/2019;

Dato atto che l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esenzioni per le utenze domestiche a favore dei soggetti in condizioni di disagio economico sociale per l'annualità 2023 è di € 138.000,00;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni per le utenze domestiche di cui sopra, è garantita da risorse di bilancio 2023 diverse dal gettito del tributo TARI;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Livorno sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26/4/2023) è stato differito al 31 maggio 2023 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Considerata la necessità dell'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Favorevoli: 11

Contrari: 2 (F. PAZZAGLIA, A. QUIRICONI,)

Astenuti: 0

DELIBERA

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 2. Di dare atto che, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025, l'annualità 2023, validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa con determinazione del Direttore Generale n. 111 del 22 giugno 2022 (allegato B e parte integrante della presente deliberazione) e di quanto ulteriormente comunicato dal Gestore, il costo complessivo per l'anno 2023 da coprire con la TARI è pari € 6.970.478,00 (di cui € 3.131.399,00 per costi fissi ed € 3.839.079,00 per costi variabili)
 - 3. Di approvare per l'anno 2023, a copertura delle somme sopra indicate, i coefficienti di produzione dei rifiuti e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come da analisi effettuate da Rea Spa e come risultante dal Piano Economico Finanziario 2022-2025, per l'annualità 2023 ;
- 5. di confermare, per le utenze domestiche, così come stabilito dall'art. 20 comma 1 del vigente regolamento comunale TARI, le riduzioni ed esenzioni pari a complessivi euro 138.000,00 a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico-sociale le cui casistiche, i parametri e le modalità per l'ottenimento delle stesse sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in accordo con le parti sociali ovvero sono uniformate ai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione Energia, reti ed Ambiente (ARERA) sulla base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art.lo 57 bis L. n. 157/2019;
- 6. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al p.to 4 della presente deliberazione, è garantita da risorse di bilancio 2023 diverse dal gettito del tributo TARI;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- 7. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Livorno pari al 5%;
- 8. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure, Con separata votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 2 (F. PAZZAGLIA, A. QUIRICONI,)

Astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023 APPROVAZIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Sabrina Giannini

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Antonio Salanitri

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ALLEGATO A

<u>Coefficienti produzione e tariffe TARI per le Utenze domestiche anno 2023 (al netto del tributo provinciale TEFA):</u>

Numero dei componenti familiari	Quota fissa €/mq.	Quota variabile €/anno	Ka Coeffic. Per attribuzione. Parte fissa	Kb Coeffic. Per attribuzione. Parte variabile
1	1,14	56,22	0,86	0,6
2	1,25	131,19	0,94	1,4
3	1,36	168,67	1,02	1,8
4	1,46	206,15	1,10	2,2
5	1,56	271,75	1,17	2,9
6 e oltre	1,64	318,60	1,23	3,4

Coefficienti produzione e tariffe TARI per le Utenze non domestiche anno 2023 (al netto del tributo provinciale TEFA):

Tipologia attività	Quota fissa €/mq.	Quota variabile €/mq.	Kc coeff. Per potenz. Produzione	Kd Kg/mq anno
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,88	1,06	0,61	5,65
Cinematografi e teatri	0,67	0,80	0,46	4,25
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,64	0,80	0,44	4,25
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,17	1,40	0,81	7,45
Stabilimenti balneari	0,97	1,16	0,67	6,18
Esposizioni, autosaloni	0,81	0,96	0,56	5,12
Alberghi con ristorante	2,15	2,54	1,49	13,47
Alberghi senza ristorante	1,72	2,07	1,19	10,98
Case di cura e riposo	2,13	2,55	1,47	13,55
Ospedali	2,46	2,95	1,70	15,67
Uffici e agenzie	2,13	2,55	1,47	13,55
Banche ed istituti di credito e studi professionali	1,24	1,49	0,86	7,89
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,76	2,12	1,22	11,26
Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze	1,66	2,12	1,15	11,26
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,24	1,49	0,86	7,89
Banchi di mercato di beni durevoli	2,30	2,76	1,59	14,63
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,43	1,71	0,99	9,10
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,43	1,71	0,99	9,10
Carrozzeria, officina, elettrauto	1,82	2,18	1,26	11,58
Attività industriali con capannoni di produzione	1,27	1,53	0,88	8,10
attività artigianali di produzione di beni specifici	1,27	1,53	0,88	8,10
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,47	12,06	6,55	64,00
Mense, birrerie, amburgherie	6,26	7,50	4,33	39,80
Bar, caffè, pasticceria	6,35	8,61	4,39	45,70

Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e	3,38	4,06	2,34	21,55
formaggi, generi alimentari				•
Plurilicenze alimentari e miste	2,78	3,43	1,92	18,20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	8,84	12,07	6,11	64,04
Ipermercati di generi misti	2,86	3,43	1,98	18,20
Banchi di mercato di generi alimentari	9,52	11,40	6,58	60,50
Discoteche, night club	2,65	3,17	1,83	16,83